



COMUNE DI LAGOSANTO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e smi)

*Approvato con Deliberazione di G.C. n. 135/2017 e modificato con Deliberazione di G.C.
n. 124 del 05.12.2019*

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

- Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»), modificato ed integrato con il successivo D.Lgs del 19 aprile 2017 n. 56.
- Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
- Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
- Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
- Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:
 - opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - servizi e forniture (investimenti) con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie, di importi pari o superiori a 40.000,00 Euro, per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto ed è stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

- A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
- ***In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata nei seguenti scaglioni progressivi:***

<i>Importo posto a base di gara</i>	<i>Quota da destinare al fondo</i>
<i>Fino al valore di 400.000,00 euro</i>	<i>2,0%</i>
<i>Per la parte eccedente compresa fra 400.000,01 e fino a 600.000,00 euro</i>	<i>1,50%</i>
<i>Per la parte eccedente compresa fra 600.000,01 e fino a 800.000,00 euro</i>	<i>1,00 %</i>
<i>Per la parte eccedente oltre 800.000,00 euro</i>	<i>0,5%</i>

- Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
- L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in

sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

- L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
- Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
- Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - di programmazione della spesa per investimenti;
 - di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - di responsabile unico di procedimento;
 - di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - di collaudatore statico
- Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della [L. n. 196/1997](#) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

- L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile.
- L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno, ***nonché, nell'ambito della medesima funzione svolta da più soggetti la quota percentuale di incentivo spettante ad ognuno.***

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

- La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie ***fasi della realizzazione delle opere e lavori o per i servizi e forniture sulla base delle***

percentuali fissate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.

- *La percentuale spettante a ciascuna funzione individuata nell'ambito di ciascuna fase è riportata nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.*
- *Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.*
- *Qualora in una fase vi sia l'assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la percentuale di competenza viene redistribuita proporzionalmente fra le funzioni presenti.*

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

- *La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.*
 - *Le prestazioni sono da considerarsi rese:*
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti , con l'emanazione del relativo provvedimento;*
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;*
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;*
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;*
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;*
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;*
 - g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;*
 - h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.*
 - *Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.*
- 4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.*

Art. 7 - Termini temporali e penalità

- *Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.*
- *Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.*
- *Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.*
- *Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalla cause previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'incentivo riferito alla*

direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

- *Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore dei lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione Lavori e al Collaboratore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.*
- *Qualora durante l'affidamenti di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.*
- *Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture danni a persone o cose, problematiche relative alla modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori, è ridotto di una quota determinata dalla tabella sotto riportata. La riduzione dell'incentivo legata ai tempi di esecuzione non si applica all'ipotesi in cui il ritardo sia imputabile esclusivamente all'impresa appaltatrice.*
- *Le percentuali di riduzione dell'incentivo da applicare nel caso in cui siano presenti le condizioni di cui ai commi precedenti, sono così determinate:*

<i>Tipologia incremento</i>	<i>Misura dell'incremento</i>	<i>Riduzione incentivo</i>
<u>Tempi di esecuzione</u>	<i>Entro il 20% del tempo contrattuale</i>	<i>10%</i>
	<i>Dal 21% al 40% del tempo contrattuale</i>	<i>30%</i>
	<i>Oltre il 40% del tempo contrattuale</i>	<i>50%</i>
<i>Costi di realizzazione</i>	<i>Entro il 20% dell'importo contrattuale</i>	<i>20%</i>
	<i>Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale</i>	<i>40%</i>
	<i>Oltre il 40% dell'importo contrattuale</i>	<i>60%</i>

Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

- Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 143 del 24.10.2000, modificato con delibera di G.C. n. 17 del 11.02.2004.
- Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di

legge della deliberazione di adozione.

TABELLA 1**Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori**

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	4,5%	9%	20,5%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27%	27%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10%
Collaboratori tecnici***	1,5%	1,5%	0,5%	8%	11,5%
Collaboratori giuridici-amministrativi***	1,5%	1,5%	10%	6%	19%
Totale					100%

* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei Lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 60%; Direttore operativo 20%; Ispettore di cantiere: 20%..

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico-amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

***Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

TABELLA 2***Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni***

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 70%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici**	1,0%	5%	8%	14%
Collaboratori giuridici-amministrativi**	1,0%	10%	7%	18%
Totale				100%
**Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.				